



I e V Commissione Camera dei Deputati

AC 2325 Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

Proposte emendamenti

6.1

Proroga mobilità straordinaria per il personale di ruolo

6.2

Proroga reclutamento ricercatori a tempo indeterminato e istituzione albo ricercatori universitari

6.3

Proroga del termine di blocco dei comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni del personale docente e ata presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni

6.4

Proroga termini incarichi dirigenti tecnici

6.5

Proroga limiti servizio scuole italiane del personale dipendente all'estero

6.6

Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS

6.7

Proroga riapertura GAE

6.8

Proroga ammissione a un nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi 2011, 2015, 2017

18.1

Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni ai fini di una migliore funzionalità del servizio scolastico

18.2

Estensione della call veloce alle nuove graduatorie di istituto provinciali in attesa dell'espletamento dei nuovi concorsi ordinari e straordinari ai fini di una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica

18.3

Conferma dei ruoli ai fini di una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica

18.4

Estensione dell'accesso al nuovo concorso riservato per il personale docente dell'infanzia, primaria, IRC, paritarie e IeFP per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica

18.5

Riserva della quota del 40% dei posti al personale in servizio a tempo determinato come dirigente tecnico per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica

18.6

Accesso diretto dei facenti funzione dsga alle prove scritte del concorso per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica

18.7

Stabilizzazione del personale ata e potenziamento per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica

.....

6.1

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

“All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto a tutto il personale docente di ruolo assunto al 15 settembre 2021, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni”.

Motivazione [Proroga mobilità straordinaria per il personale di ruolo]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, in vista dell'attuazione del nuovo concorso ordinario e straordinario e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

6.2

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

“In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2020/21 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2020.

Motivazione [proroga reclutamento ricercatori a tempo indeterminato e istituzione albo ricercatori universitari]: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea dei ricercatori.

6.3

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

All'articolo 1 del comma 331 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola "2015" è sostituita con "2021".

Motivazione [proroga del termine di blocco dei comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni del personale docente e ata presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni]: il blocco disposto dalla norma richiamata ha privato il personale docente e Ata della possibilità di poter svolgere un periodo di servizio presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni. Tale blocco, però, impedisce al personale interessato di poter ampliare il proprio bagaglio esperienziale, il cui potenziamento rappresenta, invece, un elemento di interesse e arricchimento per la stessa amministrazione scolastica. La proroga richiesta dall'emendamento – che peraltro non necessita di alcuna copertura poiché tutti gli oneri sono a carico dall'amministrazione o degli enti presso cui il dipendente è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzo - si propone di consentire a docenti e personale Ata di poter fruire di tale possibilità fino al 1 settembre 2021.

6.4

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

"al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge del 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono eliminate le seguenti parole "e comunque entro il 31 dicembre 2020".

Motivazione [proroga termini incarichi dirigenti tecnici] È prorogata la durata degli incarichi di dirigente tecnico conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle more del concorso ancora da espletare per far funzionare l'amministrazione scolastica a fronte di oltre 8 mila sede di dirigenza scolastica e 14 mila scuole private, 8 milioni di studenti e 1,3 milioni di lavoratori.

6.5

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

All'articolo 37 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla fine del comma 7, inserire il seguente periodo: *"Il personale in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinato a svolgere un secondo periodo di servizio della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI numero 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dall'approvazione della conversione in legge del presente decreto al competente ufficio del Ministero dell'Istruzione, alla proroga della durata del secondo periodo di servizio fino al raggiungimento del limite massimo di permanenza all'estero di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011."*

- Il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione di cui all'articolo 19. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dal suddetto articolo 19.”

Motivazione [proroga limiti servizio scuole italiane del personale dipendente all'estero] la proroga dei termini di durata del servizio nelle scuole italiane all'estero si rende necessaria per non disperdere la professionalità acquisita del personale già in servizio nelle scuole italiane all'estero e per non violare il principio di affidamento.

6.6

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

“Lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è prorogato per l'assunzione degli idonei, secondo l'ordine di ammissione, nel limite del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione di quella relativa al concorso successivo.”

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS]: per migliorare la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall'ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l'intervento dell'art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

6.7

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

“All'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla fine del periodo, aggiungere il seguente testo: “I termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie sono prorogati per tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo, con decreto del ministro dell'Istruzione da emanarsi entro il 30 giugno 2020.”

Motivazione [proroga riapertura GAE]: la norma proroga quanto già disposto dal MILLE PROROGHE 2011. l'attuale situazione di precariato e abuso di contratti a tempo determinato richiede l'attivazione di procedure che garantiscano la funzionalità sistema scolastico con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di tutto personale avente diritto nelle graduatorie ad esaurimento. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la

finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

6.8

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotta la lettera c):

“- c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge o di modifica della stessa, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [proroga ammissione a un nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi 2011, 2015, 2017]: la modifica intende prorogare e semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi.

18.1

All'articolo 18, inserire il seguente comma:

“All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: “I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi nelle istituzioni scolastiche sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni ai fini di una migliore funzionalità del servizio scolastico]: la disposizione migliora la funzionalità delle istituzioni scolastiche garantendo la continuità didattica degli insegnanti di sostegno. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

18.2

All'articolo 18, inserire il seguente comma:

“Al comma 17-bis dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo la parola “educativo” inserire le seguenti “o per le assegnazioni delle supplenze di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 1-quater”.

Motivazione [Estensione della call veloce alle nuove graduatorie di istituto provinciali in attesa dell'espletamento dei nuovi concorsi ordinari e straordinari ai fini di una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica]: la norma intende estendere la chiamata veloce anche al personale delle nuove graduatorie di istituto che è chiamato a ricoprire incarichi annuali o al termine delle attività didattiche.. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

18.3

All'articolo 18, inserire il seguente comma:

“Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il dirigente scolastico procede alla conferma del ruolo soltanto nel caso in cui risulti superato positivamente l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma”.

Motivazione [conferma dei ruoli ai fini di una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica]: in considerazione dell'ormai consolidata esperienza di insegnamento del personale assunto con riserva e della continuità didattica risulta opportuno confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per coloro che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

18.4

All'articolo 18, inserire il seguente comma:

“Il concorso di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, è organizzato anche per il personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria ed educativo nonché per il personale di religione cattolica di ogni ordine e grado, in possesso anche del servizio prestato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1.”

Motivazione [Estensione dell'accesso al nuovo concorso riservato per il personale docente dell'infanzia, primaria, IRC, paritarie e IeFP per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica]: la norma intende estendere l'accesso al concorso riservato per garantire la parità di trattamento e sanare il contenzioso esistente sull'abuso dei contratti a termine come per il personale della scuola secondaria.

18.5

All'articolo 18, inserire il seguente comma

“Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, aggiungere il seguente periodo: “Il concorso, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione, è riservato per il 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a. s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.”

Motivazioni [riserva della quota del 40% dei posti al personale in servizio a tempo determinato come dirigente tecnico per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica]: la norma intende riservare anche una quota riservata dei posti in analogia ai concorsi straordinari per il personale docente e dsga in servizio anche ai dirigenti tecnici per non disperdere la professionalità acquisita.

18.6

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

“Alle prove scritte del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga al superamento delle prove preselettive previste con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, il personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici negli ultimi dieci.”

Motivazioni [accesso diretto dei facenti funzione dsga alle prove scritte del concorso per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica]: la norma intende consentire la partecipazione all'attuale concorso bandito del personale ff dsga in servizio per non disperdere la professionalità acquisita, anche senza la relativa laurea.

18.7

All'articolo 6, inserire il seguente comma:

“Per l'a. s. 2020/2021 è disposta l'immissione in ruolo di tutto il personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo su tutti i posti vacanti e disponibili, privi di titolare e in tutti i profili professionali previsti dalla normativa contrattuale vigente, al di là di un contingente di ulteriore dodici mila unità ai fini del potenziamento del servizio per la rete scolastica.”

Motivazioni [stabilizzazione del personale ata e potenziamento per una migliore funzionalità dell'amministrazione scolastica]: la norma intende consentire la stabilizzazione del personale ata analogamente a quanto disposto per il personale delle cooperative, anche nei profili as e c di coordinamento mai attivati e su posti di potenziamento disposti in analogia a quanto già avvenuto per il personale docente dalla legge 107/2015. Si prevedono risparmi per il decremento del contenzioso in violazione delle norme sui contratti a termini come per quanto riconosciuto dalla legge 159/2019.